



29 DIC 2021

41894/21

ESSE REGISTRAZIONE ESSE SOG. ESSE DITTA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente -

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - R.G.N. 22951/2016

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere - Cron. 41894

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 27/10/2021

CC

ORDINANZA

sul ricorso 22951-2016 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- **ricorrente** -**contro**

2021

(omissis) , elettivamente domiciliato in

3272

(omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentato e

Graduatorie ad esaurimento della scuola Riconoscimento servizio di leva
--

31

difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 284/2016 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/03/2016
R.G.N. 777/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA.

RILEVATO CHE

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2016, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, accertava il diritto di (omissis) al riconoscimento del punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro (svolto negli anni 1990 dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento) ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale, previa disapplicazione dell'articolo 2, comma sei, DM 12 maggio 2011 nr. 44.

2. La Corte territoriale riteneva applicabile la disposizione dell'articolo 485, comma sette, D.Lgs. nr. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti; osservava che la disposizione consentiva ai docenti precari in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento di richiedere il riconoscimento del periodo di leva ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

3. Riteneva che non potesse pervenirsi a conclusione diversa richiamando l'art. 2050 del nuovo Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. nr. 66/2010), disposizione non applicabile *ratione temporis*.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, affidato ad un unico motivo di censura, cui (omissis) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. nr. 297/1994, dell'articolo 2, comma sei, DM nr. 44/2011 e dell'art. 2050 del d.lgs. nr. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere

che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine).

2. Il ricorso va rigettato, sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui segue.

3. Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. nr. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo

«il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

4. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

5. Secondo il Ministero ricorrente, l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

6. Tale interpretazione non è corretta.

7. L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

8. La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale

«Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».

9. Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 nr. 237— nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010.

10. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non è corretta nella parte in cui il giudice dell'appello si è limitato a rilevare la inapplicabilità *ratione temporis* del D.Lgs. nr. 66/2010, senza esaminare le disposizioni del precedente articolo 77 DPR nr. 237/1964.

11. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che

«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del DLgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485

cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno).

14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro.

15. Da tanto consegue il rigetto del ricorso.

16. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

17. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Roma, così deciso nella Adunanza Camerale del 27 ottobre 2021

IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **29 DIC 2021**
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia